

**CONVENZIONE TRA ASL NO VCO DI OMEGNA E L'ASL NO DI NOVARA PER
COPERTURA TURNI PRESSO I D.E.A. DELL'ASL VCO – ANNO 2018**

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O. di Omegna, con sede in Omegna – Via Mazzini 117 - C.F. 00634880033 – rappresentata ai fini del presente atto dalla D.ssa Anna Rosa Bellotti, all'upò delegata, Responsabile SOS libera professione ufficio convenzioni, appartenente alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali

E

l'Azienda Sanitaria Locale A.S.L. NO di Novara con sede legale in Novara, Viale Roma, 7 (P. I.V.A. 01522670031), rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della s.c. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane, delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del Regolamento dei provvedimenti ASL NO approvato con deliberazione n. 674/2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - L'ASL NO di Novara autorizza il proprio personale medico delle s.c. Chirurgia Generale e Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza a rendere a favore dell'ASL VCO attività professionale.

L'attività di consulenza sarà assicurata dal solo personale medico che ha optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN.

Tale attività sarà resa al di fuori dell'orario di servizio che il personale è tenuto ad espletare presso l'Amministrazione di appartenenza.

ART. 2 - l'attività di cui all'art. 1 sarà resa, di norma, per un massimo di otto accessi mensili, della durata minima di 6 ore e massima di 12 ore, non comprensivi del tempo di raggiungimento della sede di lavoro.

Le prestazioni coinvolgeranno i sanitari nel rispetto del principio della rotazione del personale che presta l'attività convenzionale.


Tale attività sarà organizzata in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità del servizio di appartenenza dei professionisti presso l'ASL NO.

ART. 3 – I turni di cui all'art. 2 dovranno essere autorizzati dal Direttore della struttura di appartenenza dei sanitari interessati il quale dovrà inoltre verificare il rispetto e la garanzia di continuità del proprio servizio.

L'ASL VCO si impegna inoltre, nell'assegnazione dei turni, al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 66/2003 in materia di ore e di riposi, da valutarsi con il Direttore della struttura di appartenenza dei sanitari.

ART. 4 - I sanitari interessati presteranno l'attività secondo le indicazioni del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero interessato, il quale costituisce centro di imputazione dell'attività dei consulenti delle due amministrazioni interessate.

ART. 5 - L'ASL VCO si impegna a corrispondere, mensilmente, per ogni singolo operatore dell'ASL NO le seguenti tariffe:



- € 60,00 (eurosessanta/00) orarie per ciascun Dirigente
- € 30,00 (eurotrenta/00) orarie quale rimborso forfettario del tempo di percorrenza A/R quantificato in 1 ora per ogni accesso nel P.O. di Verbania e in 1,30 nel P.O. di Domodossola come indicato con nota Assessorato Tutela della Salute del 14 Agosto 2006.

L'articolazione degli accessi verrà stabilita in accordo con la Direzione Sanitaria o con il Capo Dipartimento interessati. Per ogni accesso verrà corrisposto un importo calcolato in relazione alla durata prestabilita del turno.

Verranno corrisposte altresì le spese di viaggio debitamente documentate ed il rimborso pari a 1/5 del prezzo di un litro di benzina verde per la percorrenza chilometrica, tenuto conto dei limiti imposti dalla Regione Piemonte, con circolari prot. n. 2447/U.C./SAN del 14 Agosto 2006 e prot. n. 2861/U.C./SAN del 02 ottobre 2006;

L'ASL VCO si impegna inoltre a rifondere all'ASL NO i costi derivanti dall'applicazione agli importi sopraindicati di IRAP, determinati nella misura dell'8,5%.

ART. 6 - L'A.S.L. VCO comunicherà alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Borgomanero le ore di consulenza effettuate dal personale medico. L'ASL NO fatturerà tali prestazioni all'ASL VCO, che provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla data di protocollo della fattura.

L'ASL NO provvederà ad attribuire al proprio personale medico l'importo percepito operate le detrazioni contrattualmente previste.

ART. 7 - L'ASL VCO garantisce per i professionisti coinvolti la copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio la garanzia per il rischio infortuni e malattia professionale rimane in capo all'azienda cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL NO o in difetto dal professionista con oneri a proprio carico.

Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad espletamento di attività di servizio.

ART. 8 - La presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2018 salva la facoltà di recesso anticipato (per entrambe le parti), da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno giorni 30.

ART. 9 - Il personale prestatore delle attività oggetto della presente convenzione si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 20 giugno 2003 n. 196, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento dei compiti assegnatigli.

ART. 10 - Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 (Tabella, All. B, n. 16), ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 (tariffe - parte II - art. 1, lett. b), del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con relativo onere a carico della parte interessata. Il presente disciplinare è esente da bollo ai sensi del DPR 642/1972 (Tabella, All. B

Letto, approvato e sottoscritto

Novara

A.S.L. NO – Novara

**IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GESTIONE
PERSONALE E VALORIZZAZIONE
RISORSE UMANE**

(dott. Gianluca Corona)

A.S.L VCO – di Omegna

**Il Responsabile SOS Libera Professione
Ufficio Convenzioni appartenente alla
SOCAffari Generali, Legali e Istituzionali**

(D.ssa Anna Rosa Bellotti)

